

Brescia, lì 17.06.2014

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL POS ENTRO IL 30/06/2014 NON E' SANZIONABILE

Come noto, nell'ambito del DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", è contenuta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli **strumenti elettronici di pagamento**.

In particolare, l'art. 15, comma 4 del citato Decreto dispone l'obbligo, **a decorrere dall'1.1.2014**, per i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", di accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**.

Sono interessati dall'obbligo in esame non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

Innanzitutto va evidenziato che il DM 24.1.2014, contenente le disposizioni attuative dell'obbligo in esame, dispone espressamente che, a decorrere dal 28.3.2014 (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.), l'obbligo riguarda solo i **pagamenti superiori a € 30**, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

Lo stesso Decreto prevede altresì che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina in commento (entro il 26.6.2014), con uno specifico Decreto:


- possono essere fissate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato;
- l'obbligo in esame può essere esteso a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con "tecnologie mobili".

IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO AL 30/06/2014

In sede di conversione del DL n. 150/2013, Decreto c.d. "Milleproroghe", il Legislatore è intervenuto approvando una specifica disposizione di **rinvio dell'obbligo** in esame.

L'art. 9, comma 15-bis di tale Decreto, convertito dalla Legge n. 15/2014, modificando il comma 4 del citato art. 15, ha previsto la **decorrenza** dell'obbligo di attivazione del POS al **30.6.2014**.

Il differimento è stato motivato con l'intento "di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)".

**L'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO 30/04/2014, N. 01932/2014**

A seguito del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, il TAR del Lazio con l'ordinanza 30.4.2014, n. 01932/2014 ha rilevato che il citato DM attuativo "**non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere**".

Lo stesso Tribunale prende atto comunque che l'attivazione del POS si traduce in un **aggravio di "costi organizzativi ed economici"** in capo al singolo professionista.

LA CIRCOLARE 20/05/2014, N. 10-C DEL CONSIGLIO FORENSE

La questione dell'attivazione del POS è stata oggetto anche di un'interessante disamina da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

In particolare nella Circolare 20.5.2014, n. 10-C il CNF ha evidenziato che la disposizione normativa in esame *"non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo ... ma solo che, nel caso il **cliente voglia pagare con una carta di debito**, il professionista sia **tenuto ad accettare** tale forma di pagamento"*.

Il Consiglio, dopo aver affermato che *"la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito"*, conclude che *"nessuna sanzione è ... prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito"*.

LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 11/06/2014, N.5-02936

Recentemente la questione è stata oggetto di una specifica Interrogazione parlamentare.

Il MEF nell'ambito della risposta all'Interrogazione 11.6.2014, n. 5-02936, dopo aver riepilogato l'articolato percorso normativo:

- osserva che l'Italia *"si caratterizza nel contesto europeo per **un'elevata propensione all'utilizzo del contante**"*. Nel 2013 si sono registrate 74 operazioni pro-capite non in contante rispetto alle 194 in ambito UE;
- evidenzia che *"un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di **produrre effetti benefici** per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso;*
- prende atto dell'interpretazione fornita dal CNF in base alla quale al professionista è imposto un **onere a consentire** al cliente di **poter utilizzare il POS** quale **forma di pagamento**;
- conclude affermando che *"**non risulta associata alcuna sanzione**"* in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica.

Studio Dott. Begni & Associati